

Allegato A)

<p style="text-align: center;">REGOLAMENTAZIONE DEL PERCORSO ASO IN APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE EX ART 44 DLGS 81/2015</p>

1. PREMESSA

In assenza della definizione della figura ASO nell'ambito del Repertorio nazionale delle qualifiche leFP, si ritiene opportuno sperimentare in Regione Lombardia la possibilità di applicare la normativa relativa all'apprendistato professionalizzante ex art. 44 d.lgs. 81/2015, in quanto compatibile all'Accordo nazionale.

La soluzione è quella di affiancare al percorso standard di 700 ore regolamentato dalla Delibera Giunta regionale 21 novembre 2022 - n. XI/7393 un percorso alternativo in apprendistato che comunque garantisce la possibilità di acquisire la qualifica ASO on the job acquisendo le stesse identiche competenze dello standard previsto dall'Accordo nazionale.

L'obiettivo del percorso sperimentale è quello di far acquisire le stesse competenze della figura regolamentata in modalità differente da quella tradizionale (cioè aula e tirocinio).

Al termine del percorso in apprendistato il discente accederà all'esame come gli altri allievi e se idoneo conseguirà lo stesso attestato finale con la stessa valenza a livello nazionale.

2. SOGGETTI ATTUATORI DELLE INIZIATIVE DI FORMAZIONE

Sono soggetti attuatori del percorso ASO in apprendistato, di cui al presente decreto, i soggetti accreditati per l'erogazione dei servizi di Istruzione e Formazione Professionale, iscritti all'Albo della Regione Lombardia, ai sensi degli artt. 25 e 26 della l.r. 19/2007, dalla Dgr n. 6696 del 28/10/2022 "Procedure e requisiti per l'accreditamento degli operatori pubblici e privati per erogazione dei servizi di istruzione e formazione professionale nonche' dei servizi per il lavoro – revoca delle d.g.r.: 26 ottobre 2011 - n. XI/2412, n. XI/2861 del 18 febbraio 2020 e n.XI/5030 del 12/7/2021" e dai relativi atti attuativi.

Le procedure di avvio e di svolgimento delle attività formative sono stabilite dal d.d.u.o n. 12453 del 20 dicembre 2012 "Approvazione delle indicazioni regionali per l'offerta formativa relativa a percorsi professionalizzanti di formazione continua, permanente, di specializzazione, abilitante e regolamentata", ed in particolare le parti terza "standard minimi dell'offerta regolamentata e abilitante" e quarta "procedure e adempimenti relativi alle attività formative".

I percorsi vanno caricati tassativamente in SIUF nell'apposita offerta formativa.

3. ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO ASO IN APPRENDISTATO

Il PFI dell'apprendista e la formazione tecnico specialistica svolta durante il periodo di apprendistato dovrà fare riferimento alle competenze previste dalla figura ASO regolamentata con l'Accordo Stato Regioni del 7 ottobre 2021 e recepita in Lombardia con la Delibera della Giunta regionale 21 novembre 2022 - n. XI/7393

Si individuano i seguenti elementi obbligatori:

- Il lavoratore deve essere inquadrato nell'ambito di una struttura odontoiatrica come apprendista secondo uno dei profili di pari livello contrattuale dell'ASO previsti dai CCNL vigenti o da collegati Accordi interconfederali, in riferimento all'area medica ed odontoiatrica;
- frequenza del corso obbligatorio e relativo conseguimento di un attestato sulla sicurezza nei luoghi di lavoro con rischio alto, in ambito odontoiatrico, ai sensi del D.Lgs. n. 81/08,

Per quel che concerne il riconoscimento del credito formativo:

- L'apprendista sarà preso in carico da un Ente Accreditato alla formazione presso cui svolgerà l'esame finale
- Sarà riconosciuto come credito un periodo di 6 mesi di lavoro a tempo pieno, eventualmente riparametrato per periodi inferiori o part-time;
- il riconoscimento del credito sarà il risultato di un percorso di validazione delle competenze in ingresso prima dell'esame finale da parte dell'ente accreditato;
- **Obbligo di un monte ore di formazione tecnico-specialistica pari a 100 ore d'aula presso la sede accreditata dell'ente accreditato alla formazione.**
- La FAD sincrona è concessa fino al limite massimo delle 30 ore secondo le procedure stabilite dalla DGR n.6380 del 16 maggio 2022.

Al termine del percorso in apprendistato il discente accederà all'esame come gli altri allievi e se idoneo conseguirà lo stesso attestato finale con la stessa valenza a livello nazionale.

4. REQUISITI DI INGRESSO AL PERCORSO ASO IN APPRENDISTATO

4.1 TITOLI DI STUDIO

Al fine dell'ammissione al corso ASO in apprendistato sono necessari i seguenti requisiti:

- diciotto anni
- possesso della certificazione di assolvimento dell'obbligo di istruzione. In alternativa Qualifica triennale di Istruzione e formazione professionale ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 oppure diploma di maturità.

Il possesso del requisito di accesso al corso di formazione consiste nella certificazione di assolvimento dell'obbligo di istruzione. Ai sensi dell'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'obbligo di istruzione si completa con la frequenza dei primi due anni del secondo ciclo (v. circolare MIUR 101 del 30/12/2010), Tale requisito deve essere dimostrato attraverso l'esibizione del certificato di assolvimento dell'obbligo di istruzione rilasciato dall'Istituto scolastico competente.

Per coloro che hanno concluso la scuola media entro il 2006, l'obbligo di istruzione è assolto con il conseguimento del diploma di scuola secondaria di primo grado.

Coloro che hanno conseguito un titolo di studio all'estero devono presentare una dichiarazione di valore che attesti il livello di scolarizzazione ai sensi della Delibera di Giunta regionale XII/342 del 22/05/2023.

4.2 REQUISITI LINGUISTICI

Per gli stranieri, l'ente accreditato deve verificare il requisito linguistico della lingua italiana ai sensi della Delibera di Giunta Regionale XII/342 del 22/05/2023.

Il requisito riguarda la conoscenza, orale e scritta, della lingua italiana, almeno a livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento (QCER).

Il possesso del requisito può essere dimostrato, alternativamente:

- Da un'attestazione rilasciata dall'ente di formazione che organizza il corso, previo superamento documentato di apposite prove;
- Dalla certificazione linguistica rilasciata dagli enti certificatori riconosciuti dal Ministero dell'Istruzione.

Tutti i requisiti devono essere presentati e verificati dall'ente di formazione prima dell'inizio della frequenza del percorso formativo. In nessun caso sono ammesse deroghe e pertanto non saranno ammessi a sostenere l'esame finale gli studenti che si trovano in difetto di anche uno dei requisiti richiesti.

5. REQUISITI DELL'ENTE ACCREDITATO

Per quanto riguarda i requisiti dell'ente accreditato e i requisiti delle professionalità dell'ente impiegate nel percorso formativo in apprendistato, si deve fare espresso riferimento al punto 4 dell'allegato A alla Delibera di Giunta regionale XII/342 del 22/05/2023 nonché alla normativa sull'accreditamento di cui alla DGR n. 6696 del 28/10/2022 e relativi atti attuativi.

6. ESAME FINALE

Condizione minima di ammissione all'esame finale è la frequenza del 100% delle 100 ore di aula, nonché la valutazione positiva del periodo semestrale di apprendistato.

L'esame è finalizzato a verificare l'apprendimento delle conoscenze abilità e l'acquisizione delle competenze tecnico-professionali previste dal corso.

La Commissione è costituita da tre membri di cui uno è nominato in qualità di Presidente.

- Il Presidente, è un Odontoiatra nominato da Regione Lombardia - Direzione Generale Welfare- sulla base di un elenco di Odontoiatri designati dall'Ordine dei Medici chirurghi e degli Odontoiatri, che abbiano fornito la propria disponibilità;

- Un commissario nominato da Regione Lombardia- Direzione Generale Welfare- appartenente alla professione sanitaria di igienista dentale con almeno tre anni di esperienza nel settore, sulla base di un elenco di professionisti iscritti all'albo, che abbiano fornito la propria disponibilità;

- Un commissario individuato dall'ente accreditato nella persona del responsabile per la certificazione delle competenze.

Al fine di garantire il principio di terzietà, i componenti di nomina regionale saranno scelti tra coloro i quali non hanno, nell'annualità di riferimento del percorso formativo, partecipato alle attività di direzione, progettazione e realizzazione del percorso stesso e secondo un criterio di rotazione.

Le procedure inerenti lo svolgimento delle prove di esame ivi compreso il modello 4 del verbale d'esame finale, sono stabilite dal decreto regionale n. 12453 del 20 dicembre 2012.

La commissione è regolarmente costituita con la presenza di almeno due membri, fermo restando la presenza tassativa del Presidente.

Ai lavori della commissione deve essere garantita la collaborazione dei docenti del corso.

7. CERTIFICAZIONE RILASCIATA

Al superamento dell'esame finale consegue il rilascio di un attestato di competenza con valore di qualificazione professionale per Assistente di Studio Odontoiatrico, ai sensi Accordo Stato Regioni concernente l'individuazione della figura professionale quale operatore di interesse sanitario di cui all'art 1 comma 2 della legge 26 febbraio 2006 n. 43.

L'attestato è valido su tutto il territorio nazionale.

Il mancato superamento dell'esame finale non consente il rilascio dell'attestato di qualificazione; l'allievo dovrà necessariamente frequentare il percorso fermo restando la possibilità per l'operatore accreditato di riconoscere crediti formativi fino a un massimo del 50% rispetto alle 100 ore delle ore d'aula e ai sei mesi in apprendistato.

8. DURATA DELLA SPERIMENTAZIONE

La presente regolamentazione ha carattere di sperimentazione e ha durata triennale a partire dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, fatti salvi eventuali interventi di modifica che si rendessero necessari a causa di nuove disposizioni normative e/o di necessità di adeguamento riscontrate a seguito delle attività di monitoraggio che verranno espletate sui percorsi erogati.